



AREA SOCIO-CULTURALE

ASSEGNO DI MATERNITÀ

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto l'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53»;

Visto l'art. 13 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448»;

RENDE NOTO

– la domanda di concessione dell'assegno di maternità deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione;

– ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, hanno diritto all'assegno le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ovvero cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche (comunicato INPS n. 12712/2007) che non beneficiano dell'indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del sopracitato D.Lgs. n. 151/2001; hanno altresì diritto all'assegno le cittadine extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo (**carta di soggiorno**) nonché le cittadine non comunitarie in possesso della **carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione (o italiano), di durata quinquennale, nonché le cittadine in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro**, di cui agli artt. 10 e 17 del D.Lgs. 06.02.2007, n. 30 (Circolare INPS 9 marzo 2010, n. 5);

– in mancanza della donna, hanno diritto, all'assegno, i soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. n. 452/2000;

– l'assegno viene corrisposto nell'importo complessivo di **€ 1.694,45 (€ 338,89 mensili per la durata di 5 mesi)** per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell'anno 2015 al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria;

– la domanda e la dichiarazione unica, se quest'ultima non già presentata in occasione di richiesta di altra prestazione sociale agevolata, dovranno essere compilate sugli appositi moduli da ritirare presso questo ufficio;

– il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le domande relative ai nati nell'anno 2015, è stato determinato, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, in **€16.954,95**;

il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all'allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452.

- Come previsto dal decreto 201/2011, l'Inps non può più effettuare pagamenti per importi superiori a € 1.000,00 e quindi le uniche modalità sono il c/c bancario o c/c postale.

I cittadini interessati possono presentare domanda direttamente presso questo Comune.

Dalla residenza comunale, 07.04.2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott. Vincenzo PIERRO